

SALDO E STRALCIO: CERTIFICAZIONI ISEE SOTTO CONTROLLO

Maurizio Villani e Federica Attanasi

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro. Come e quando vengono controllate le autodichiarazioni dei contribuenti? L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verifica la correttezza dei dati indicati dal debitore solo in caso di fondati dubbi sulla loro veridicità. Se dai controlli emergono omissioni o irregolarità, il debitore viene invitato a trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni. In difetto, l’istanza non produce gli effetti di legge, come anche nel caso di omissioni del debitore che si traducano in falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina.

Il c.d. saldo e stralcio delle cartelle è senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019. Di fatto, è l’ultimo tassello della pace fiscale 2019, e rappresenta una sorta di “super rottamazione” rivolta alle persone fisiche che abbiano un ISEE fino a 20.000 euro.

Si tratta di un nuovo pezzo del puzzle, che si aggiunge ai numerosi interventi di pacificazione fiscale introdotti dal decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) e che consente lo stralcio di specifici carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 ha introdotto, solo per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e previdenziali, ossia una riduzione delle somme dovute nelle ipotesi di carichi tributari. L’adesione alla sanatoria consente, infatti, l’abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di ISEE del debitore (il valore dell’imposta da versare può essere ridotto sino all’84%).

I requisiti per la sanatoria

Affinché si possa accedere a questa “super-rottamazione”, è necessario che vi sia “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, che la norma dichiara sussistere qualora l’ISEE del nucleo familiare del debitore non superi 20.000 euro.

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 186, legge n. 145/2018) dispone, infatti, che “[...] sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, [...], non sia superiore ad euro 20.000”.

L'estinzione del debito, in questo caso, interessa quindi solo i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti rottamazioni delle cartelle previste dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

Soggetti in stato di sovraindebitamento

L'unica eccezione, rispetto al parametro ISEE, riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento (art. 14-ter, legge n. 3/2012); quest'ultimi, infatti, ai sensi dell'art.1, comma 188, legge n. 145/2018 potranno estinguere i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare.

In buona sostanza, saranno ammessi di diritto alla sanatoria del saldo e stralcio anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell'ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento.

In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione sarà pari al 10% di quello dovuto. Allo scopo, dovrà essere allegata alla dichiarazione di adesione copia del decreto di apertura della liquidazione.

In definitiva, il debitore in stato da sovraindebitamento, e per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, potrà chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e in questo caso, qualora volesse aderire alla sanatoria del saldo e stralcio delle proprie cartelle, potrà farlo versando esclusivamente il 10% del debito residuo dopo aver sottratto sanzioni e interessi di mora.

In conclusione, in tale eventualità, lo stralcio sarà pari al 90% del totale affidato.

Quali somme corrispondere

I contribuenti che hanno accesso alla sanatoria e che quindi risultano avere un ISEE non superiore a 20.000 euro, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, ovvero sanzioni e somme aggiuntive e pagando solo una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è stata così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo in presenza di ISEE non superiore a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Di fatto, gli sconti sul capitale sono scaglionati in funzione dell'ISEE e la riduzione dell'importo da pagare è tanto maggiore quanto più basso è l'indicatore della situazione economica. Tale riduzione, peraltro, si aggiunge all'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Tra gli importi da versare sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Controlli delle dichiarazioni a fini ISEE

La legge di Bilancio 2019 disciplina anche le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini ISEE.

Nel dettaglio:

- ai sensi del comma 195, ai fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE, l'Agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procederà al controllo dei dati dichiarati solo nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione 2018 ex art. 3, comma 19, D.L. n. 119/2018;
- ai sensi del comma 196, all'esito del controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- ai sensi del comma 197, nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procederà, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

In definitiva, quindi, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, verificherà la correttezza dei dati indicati dal debitore ai fini della certificazione ISEE, solo in caso di "fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi".

La verifica potrà essere eseguita entro il 31 dicembre 2024, termine entro il quale l'agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l'elenco dei contribuenti che hanno presentato la domanda, ai fini del discarico dai ruoli.

Qualora nel corso dei controlli emergessero omissioni o irregolarità, il debitore sarà invitato a trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni.

In difetto, l'istanza non produrrà gli effetti di legge. Stesse conseguenze in caso di omissioni del debitore che si traducano in falsità, fermi restando gli aspetti penali che tale comportamento determina.

Infine, il comma 198, in quanto norma di chiusura, chiarisce che, per quanto riguarda tutto ciò che non è regolamentato dalla norma della legge di Bilancio 2019, si rimanda a quanto previsto per la rottamazione-ter.

